



COMUNE di SAN DONATO MILANESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

**CAPITOLATO SPECIALE PER IL
SERVIZIO DI CUSTODIA E DI
ASSISTENZA DEL
CENTRO SPORTIVO E. MATTEI
01/01/2026 – 31/12/2026**

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto l'apertura del Parco e la fruizione del centro sportivo, nonché la sicurezza delle persone che frequentano il Centro sportivo di Via Caviaga civ.4; questo servizio ha, inoltre, lo scopo di preservare il decoro degli immobili e degli impianti sportivi, oltre al controllo ed alla sicurezza.

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione dei servizi di custodia e di assistenza da effettuarsi presso il Centro Sportivo E. Mattei.

I servizi richiesti hanno le seguenti caratteristiche:

- Il servizio di custodia: è vincolato agli orari di apertura del Centro sportivo, come di seguito:
 - da lunedì a venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 23.30;
 - sabato, domenica e festivi: dalle ore 8,00 alle ore 20,30 (qualora fossero in calendario attività sportive, la chiusura potrebbe essere posticipata alle ore 23,00).Gli orari di chiusura del centro sportivo potranno subire modificazioni che saranno comunicate tempestivamente. Eventuali interruzioni di servizio, per festività o chiusure eccezionali del Centro Sportivo, verranno richieste con successive specifiche comunicazioni.
- Il servizio di assistenza agli utilizzatori del Centro Sportivo: è richiesta la disponibilità di un operatore per eventuali attività di supporto, che potrebbero svolgersi dal lunedì al venerdì, per 2 ore giornaliere, sino ad un massimo di 10 ore settimanali e termine servizio il 30/06/2026.

ARTICOLO 2 – DURATA DEL CONTRATTO

L'affidamento dei servizi oggetto del presente Capitolato avrà decorrenza 01 Gennaio 2026 e scadenza il 31 Dicembre 2026.

Il Comune ha intenzione di procedere ad un importante e rilevante intervento di riqualificazione complessiva del Centro sportivo con presumibile decorrenza 01/07/2026: previa comunicazione scritta con preavviso di 10 giorni, il Comune potrà richiedere, a propria discrezione, modifiche ai giorni ed agli orari di servizio, o esercitare la facoltà di recesso come disciplinata al successivo articolo 17. Nel caso si verificasse tale condizione l'appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni effettuate senza alcuna ulteriore pretesa in merito.

ARTICOLO 3 – AGGIUDICAZIONE, TARIFFA ORARIA E VALORE MASSIMO STIMATO DEL CONTRATTO

Si procederà con affidamento diretto su MEPA. Verificate le attuali condizioni di mercato ed i recenti aumenti contrattuali del CCNL "servizi di vigilanza privata e servizi di sicurezza", si ritiene di stabilire la tariffa oraria (omnicomprensiva) in euro 17,00 oltre iva.

L'importo massimo delle prestazioni oggetto del presente affidamento è stimato in euro 120.00,00 oltre IVA: detta stima è basata e valida ai soli fini della determinazione del valore complessivo presunto dell'appalto. Gli oneri per la sicurezza vengono stimati a parte in euro 1.000,00 oltre iva.

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta ed eventualmente concessa ai sensi del comma 2, art.60 del D.Lgs.n.36/2023.

ARTICOLO 4 - CARATTERE DEI SERVIZI

L'Appaltatore non può abbandonare o sospendere la prestazione dei Servizi, salvo comprovati casi di forza maggiore.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà risolvere il Contratto, affidare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale degli interventi non eseguiti, fatti salvi l'applicazione delle penali, l'escussione della cauzione definitiva e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 5 - PAGAMENTI

La presentazione delle fatture dovrà essere preceduta dall'invio di report orari attestanti i servizi mensili resi e sarà autorizzata solo previa verifica delle prestazioni.

Ai fini del pagamento l'Appaltatore deve fatturare, mediante fatturazione elettronica le prestazioni svolte al termine del mese oggetto di pagamento, utilizzando il codice unico di fatturazione UF9CH1 e indicando il CIG, i servizi oggetto di fatturazione e la specifica di mese/anno oggetto di pagamento. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni previa verifica della regolarità della fatturazione, della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e dell'avvenuto servizio.

ARTICOLO 6 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, compreso l'obbligo di immediata comunicazione di cui al comma 8 dello stesso articolo. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti, dedicati ai servizi affidati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ai medesimi servizi affidati, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI GENERALI

L'Appaltatore si obbliga a:

- a. rispettare le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nelle norme di settore vigenti, con particolare riferimento alla legge 82/1994 e al D.M. 274/1997 e alle normative comunitarie e statali in materia, nelle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n° 81/2008, nelle norme ambientali e sanitarie vigenti e in ogni altro provvedimento legislativo o regolamentare in materia che dovesse entrare in vigore nel corso del Contratto;
- b. mantenere per tutta la durata dell'Appalto, il possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta;
- c. sollevare il Comune da ogni imposta, tassa, tributo, ecc., previsti per legge e cause di inadempimenti degli stessi, così come il Comune rimane comunque estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore e i suoi collaboratori;
- d. garantire il regolare e puntuale svolgimento dell'appalto;
- e. rispettare gli Ordini di Servizio impartiti dal personale del Comune all'uopo incaricato;
- f. a sollevare il Comune da qualunque pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dal deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro, dai crediti dell'Appaltatore ed in ogni caso da questo rimborsate, senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore azione in sede civile e penale da parte del Comune.

Obblighi specifici per servizio di custodia ed assistenza:

- a. avere esatta conoscenza di circostanze e modalità inerenti lo svolgimento dei Servizi, nonché dei luoghi in cui gli stessi saranno effettuati;
- b. dotare gli addetti di un cellulare il cui numero sarà reso pubblico per informazioni per gli utenti del centro sportivo nonché per le comunicazioni con il personale del Comune;
- c. rispettare ed a far rispettare ai fruitori (associazioni/società sportive e privati cittadini) il regolamento del parco e tutte le eventuali indicazioni normative integrative impartite dal Comune.

ARTICOLO 8 – ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

In relazione a quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023, a tutela dell'occupazione e al fine di salvaguardia delle professionalità acquisite, è richiesto l'impegno a ricercare e favorire soluzioni che garantiscano la permanenza in servizio del personale della Società uscente, ai sensi di quanto previsto dal CCNL di categoria nazionale e territoriale applicato e riferito alla tipologia di prestazione specifica e dalla normativa in vigore.

ARTICOLO 9 – PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga a nominare il proprio Responsabile del servizio in loco, quale unico interlocutore con il Comune, in possesso di adeguata esperienza nelle attività oggetto dei Servizi, dotato dei necessari requisiti tecnico-professionali e abilitazioni per lo svolgimento delle prestazioni.

Il Responsabile del servizio avrà le seguenti funzioni:

- riferimento stabile per il Comune;
- garante dell'esatta ed uniforme erogazione dei servizi;
- responsabile della qualità del servizio;
- referente per segnalare eventuali cause di forza maggiore che rendono impossibile assicurare in tutto o in parte il servizio, per ogni variazione oraria o problematica di lavoro;
- essere perfettamente edotto sui Servizi da effettuare, sulle clausole del presente C.s.a, documenti e norme ivi citati, sui luoghi interessati dai Servizi, sulle circostanze che possono interferire, sui prodotti da utilizzare per le pulizie, sulle metodologie e sui processi di intervento da attuare sia in ambienti esterni, che in luoghi confinati;
- sovrintendere all'esecuzione dei Servizi, garantendo la perfetta regola d'arte delle prestazioni e il minimo disagio alle persone che frequentano il centro sportivo oggetto dei Servizi;
- programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile del Servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all'Appaltatore stesso.

Il Responsabile del Servizio deve essere in possesso di proprio indirizzo di posta elettronica personale e di cellulare di servizio.

L'Appaltatore si obbliga a dotarsi di un numero adeguato di personale idoneo a svolgere compiutamente e correttamente i Servizi affidati, appositamente formato in materia, nonché in possesso, laddove necessario, dei relativi requisiti tecnico-professionali e abilitazioni per l'esercizio delle rispettive mansioni.

Il personale dell'Appaltatore deve mantenere un atteggiamento rispettoso e collaborativo verso il Comune, le ditte appaltatrici e gli incaricati a qualsiasi titolo del Comune, le persone che frequentano il centro sportivo.

L'Appaltatore deve dotare il personale in servizio dei dispositivi per la protezione individuale e di targhetta di riconoscimento, da indossarsi sempre durante l'orario di lavoro.

L'Appaltatore deve certificare l'applicazione ai propri dipendenti del CCNL di categoria ed assolvere a tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali per il personale impiegato nel servizio contro i rischi derivanti dai servizi stessi.

Il Comune resta esonerato da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza, da parte dell'Appaltatore, di leggi e regolamenti in materia di personale, ivi compresa la mancata applicazione del CCNL di categoria.

L'Amministrazione Comunale potrà chiedere, e l'Appaltatore si impegna ad attuare entro 30 giorni dalla richiesta, l'allontanamento dei dipendenti o incaricati che, con il loro comportamento, costituiscono ragione di giustificate lamentele da parte degli utenti o comunque intralcio al buon funzionamento del Centro sportivo ove, nonostante la diffida rivolta dall'Amministrazione Comunale all'Appaltatore, la persona interessata non abbia adeguato il proprio comportamento alle esigenze del servizio pubblico.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore assicura che nella formulazione della propria offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza e protezione dei lavoratori, nel rispetto delle norme sancite dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

L'Appaltatore, prima dell'avvio dei Servizi, deve consegnare al Comune la seguente documentazione:

- nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nonché nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), così come previsti dal D. Lgs. n. 81/2008;
- dichiarazione che i dipendenti sono stati formati per l'attività lavorativa che svolgono e informati dei rischi legati all'attività lavorativa, così come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008;
- elenco degli eventuali dispositivi antinfortunistici (DPI) in dotazione per eseguire i Servizi;
- il documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo all'attività oggetto dell'appalto, così come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008.

Con riguardo alla formazione del personale l'Appaltatore, oltre ad assicurarsi che tutto il personale addetto ai Servizi sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, deve garantire adeguata formazione nella gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso (rif. DM 388/2003) e prevenzione incendi (rif. DM 10/03/1998), fornendo al Comune la documentazione attestante l'avvenuta formazione.

ARTICOLO 11 - ASSICURAZIONE INFORTUNI E DANNI

Nell'esecuzione dei Servizi l'Appaltatore assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone, animali domestici, beni e cose, arrecati al Comune o a terzi per fatto proprio, dei suoi dipendenti, collaboratori, subappaltatori, cottimisti e fornitori, sollevando il Comune da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

A tal fine l'Appaltatore deve essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile, propria e del proprio personale utilizzato per l'adempimento dell'Appalto, per danni fisici a terzi e/o materiali causati durante l'esecuzione dei Servizi o derivanti dalla medesima esecuzione.

ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO

Non contemplato.

ARTICOLO 13 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - SPECIFICHE E FREQUENZA DELLE PRESTAZIONI

Il Centro Sportivo è aperto tutti i giorni, secondo gli orari indicati all'articolo 1.

Eventuali riduzioni di orario in occasione delle festività saranno comunicate successivamente.

E' facoltà del Comune procedere, nel corso della durata dell'appalto, alla modifica, in diminuzione o aumento, delle prestazioni iniziali richieste e sopraindicate, nell'ambito e secondo le modalità previste dall'art.126 del D.Lgs.36/2023, anche conseguenti alla modifica delle fasce orarie di apertura del Centro o di alcune delle strutture sportive e di eventuali altre esigenze che nel frattempo potrebbero presentarsi in relazione alla gestione del Centro sportivo stesso, in particolare:

- chiusura di impianti sportivi e/o di strutture di servizio perché oggetto di lavori;
- chiusura di impianti sportivi e/o strutture di servizio per non utilizzo;
- cambio di destinazione di impianti sportivi e/o strutture;
- affidamento a soggetti terzi di impianti sportivi e/o strutture di servizio;
- apertura di altri impianti sportivi e/o pertinenze;
- per eventuali esigenze di compresenza di addetti non previste in fase di affidamento o per eventuali eventi eccezionali che possono comportare la necessità di estensione/riduzione oraria della prestazione;
- per altre circostanze imprevedibili come la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari, o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti che siano cagione di una riduzione o aumento delle attività svolte all'interno del suddetto Centro.

Svolgimento dei servizi di custodia e di assistenza:

Il servizio di custodia e assistenza riguarda tutte le aree e strutture del Centro sportivo E. Mattei.

L'Appaltatore si obbliga a provvedere, sotto la propria responsabilità, attraverso il personale incaricato, che non siano resi accessibili gli spazi alle società sportive, o ai singoli utenti, in assenza della relativa concessione da parte del Comune o del titolo di accesso all'impianto.

Per il servizio di custodia si prevede la presenza di 1 addetto con le seguenti competenze e mansioni:

- apertura, sorveglianza e chiusura dei n. 2 ingressi del centro sportivo;
- sorveglianza dei singoli impianti sportivi;
- sorveglianza sull'attività di utenti e frequentatori per il rispetto delle regole di accesso al parco e utilizzo delle strutture sportive come da indicazioni che verranno fornite dagli uffici Comunali preposti;
- verifica dei titoli di accesso per la sosta nel parcheggio interno dei veicoli degli utenti durante la loro attività presso il centro sportivo;
- ispezione dei locali per la verifica di danni, anomalie e rispetto delle condizioni previste per l'utilizzo da parte delle associazioni/società e singoli nel numero minimo di 3 passaggi al giorno, che qualora rilevate dovranno essere comunicate al Comune. Si specifica che tutte le strutture del Centro sportivo E. Mattei sono oggetto del servizio di portierato, relativamente alla segnalazione di danni ed anomalie, ivi compresi gli impianti chiusi o concessi in uso esclusivo a terzi, fatta salva diversa indicazione per alcuni gli impianti dati in concessione per i quali il Comune si riserva di dare successivamente specifiche indicazioni;
- compiti di accoglienza del pubblico, con diagnosi dei bisogni informativi, anche telefonici, erogazione delle informazioni, distribuzione del materiale informativo e invio del pubblico agli uffici competenti;
- vigilanza sulla tenuta delle chiavi di accesso curandone la conservazione ordinata.

Il servizio di assistenza (dal 01/01/2026 al 30/06/2026) agli utilizzatori del Centro Sportivo E. Mattei di via Caviaga, 4, per un numero massimo stimato di 10 ore a settimana, prevede la presenza di n. 1 addetto con le seguenti mansioni:

- compiti di carattere materiale inerente il servizio, compreso lo spostamento di beni ed attrezzi, la predisposizione delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività sportive e il riordino dei materiali usati;
- servizio di assistenza operativa a supporto alle associazioni/società o singoli utenti;
- ausilio materiale agli utenti diversamente abili nell'accesso agli impianti sportivi;
- assistenza per eventi che prevedono grande affluenza (es. manifestazioni sportive e/o scolastiche).

La programmazione delle attività nelle strutture e le eventuali successive comunicazioni di variazioni che potrebbero verificarsi nel corso del contratto di servizio, saranno tempestivamente comunicate, dall'Ufficio Servizi Sportivi al personale addetto al portierato.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere delle variazioni qualora s e ne rilevasse la necessità, in occasione di particolari eventi o per lo svolgimento di attività specifiche. Eventuali prestazioni supplementari saranno preventivamente disposte con valorizzazione economica secondo l'offerta oraria proposta in sede di affidamento del servizio.

In caso di scioperi del personale dell'Appaltatore o di altra causa di forza maggiore, dovrà essere assicurato un servizio di emergenza, che garantisca comunque l'apertura e il servizio di portierato del centro sportivo.

ARTICOLO 14 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il RUP controlla l'esecuzione del contratto al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente c.s.a; le attività di Verifica di Conformità, finali e in corso d'opera, sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente c.s.a, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

L'Appaltatore si impegna a sottostare a tutte le ispezioni che il Comune vorrà disporre a mezzo di propri funzionari, a propria piena e incontestabile discrezione al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni del presente c.s.a.; l'Appaltatore dovrà collaborare e agevolare i controlli.

ARTICOLO 15 - INADEMPIMENTI E PENALI

Ove siano accertati casi di inadempimento contrattuale, il RUP può valutare le controdeduzioni e giustificazioni della ditta, con riserva di irrogare, nell'ambito e secondo le modalità previste dall'art.126 del D.Lgs.36/2023, una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato al Comune, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le penali siano tali da comportare la definizione complessiva di un importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 16 in materia di risoluzione del contratto.

Per ogni ritardo o inadempimento sulle prestazioni richieste nel presente c.s.a verrà applicata una penale giornaliera pari a cento Euro.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi e le azioni ritenute necessarie alla tutela dell'interesse pubblico. In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni non possano essere accolte sono applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'applicazione delle predette penali è preceduta da contestazione dell'inadempimento. Nella contestazione il Comune può intimare all'Appaltatore di adempiere in un congruo termine, non inferiore a cinque giorni, salvo motivata urgenza. L'Appaltatore ha facoltà di presentare osservazioni alla predetta Contestazione entro dieci giorni dal ricevimento della stessa. Il Comune redige le proprie controdeduzioni alle predette osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, decidendo sull'applicazione delle suddette penali; l'eventuale adempimento tardivo non influisce sull'applicazione delle penali.

Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale per un massimo di tre contestazioni, il Comune si riserva la possibilità di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 16 e di chiedere alla ditta inadempiente il risarcimento dei danni conseguenti ai disservizi provocati. In tal caso l'incarico sarà affidato ad altra ditta.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applica quanto previsto all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della lettera inviata a mezzo PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio.

ARTICOLO 17 – RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 123 del Codice dei contratti e, in ogni caso, il Comune si riserva di recedere dal contratto tramite semplice comunicazione a mezzo PEC, con un preavviso di 15 giorni.

ARTICOLO 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del Contratto.

ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, in linea con le recenti disposizioni normative e con il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679, cui si rinvia per quant'altro inerente il trattamento dei dati personali per la concessione oggetto del presente c.s.a.

ARTICOLO 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del Contratto, sarà esclusivamente il Foro di Milano ed è espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 21 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non risulta contemplato nel presente c.s.a, si fa rinvio alla normativa vigente, che integra il presente contratto ai sensi dell'art. 1374 del Codice Civile.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE pro tempore AREA S.P.S.T.
firmato digitalmente

La Società aggiudicataria dichiara di aver preso visione e di sottoscrivere integralmente il contenuto del presente Capitolato Speciale d'appalto, in particolare gli articoli 2 – Durata del contratto e 17 - Recesso.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Firmato digitalmente